



Decreto Dirigenziale n. 169 del 26/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG.TO CE 853/2004 - RICONOSCIMENTO A SEGUITO AGGIUNTA LINEE DI ATTIVITA'
- STABILIMENTO CONDOTTO DALLA SOCIETA' GLOBAL FISH NAPOLI S.R.L. SITO IN
NAPOLI (NA) - VIA TRACCIA A POGGIOREALE, EDIFICIO 1, N. 607/609 - APPROVAL
NUMBER CE IT T3F0S

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

- a) che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, in caso di aggiunta linee di attività ad uno stabilimento già riconosciuto si applica la stessa procedura stabilita per il riconoscimento di un nuovo stabilimento con la particolarità che la Regione, ricevuta la comunicazione di variazione produttiva da parte del S.U.A.P. territorialmente competente, emette un nuovo Decreto di riconoscimento che annulla e sostituisce il precedente;
- b) che lo stabilimento condotto dalla Società GLOBAL FISH NAPOLI s.r.l. con sede legale in NAPOLI (NA) - Via Traccia a Poggioreale, n. 609 ed operativa in NAPOLI (NA) - Via Traccia a Poggioreale, Edificio 1, n. 607/609 (P.IVA: 03820271215), è stato riconosciuto idoneo in via definitiva, con Approval Number CE IT T3F0S, ai sensi dell'All. III del Reg. 853/04, giusto D.D. n. 70 della UOD 02 – D.G. 04 del 10.3.2015, per svolgere l'attività di
 1. Deposito Frigorifero Autonomo afferente la Cat. 0 denominata Attività Generali – Codice Sanco CS - Prodotti: Carni di pesce separate meccanicamente, prodotti della pesca, freschi, trasformati;
 2. Locale di Cernita e Sezionamento afferente la Cat. VIII denominata Prodotti della pesca – Codice Sanco FFPP - Prodotti: Carni di pesce separate meccanicamente, prodotti della pesca, freschi, trasformati;

ACQUISITA al prot. della Regione Campania al n. 436826 del 28.6.2016, la comunicazione telematica del Suap del Comune di Napoli (NA) del 27.6.2016, così come integrata con comunicazione del 26.7.2016 di invio delle ricevute di versamento, con cui sono state trasmesse la richiesta e la relativa documentazione del Rappresentante legale della Società GLOBAL FISH NAPOLI s.r.l. volta ad ottenere l'approvazione del progetto teso all'aggiunta delle sottoelencate linee di attività nello stabilimento già riconosciuto con Approval Number CE IT T3F0S, sito nel Comune di Napoli (NA):

- Cat. 0 denominata Attività Generali – per un Centro di Riconfezionamento – Codice Sanco RW – Prodotti della pesca, freschi;

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, di dover procedere al riconoscimento di idoneità dello stabilimento condotto dalla Società GLOBAL FISH NAPOLI s.r.l., per svolgere le citate attività previste dal Reg. CE 853/2004 – All. III – Categorie 0 e VIII;

VISTI altresì:

- l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Reg. CE 852/2004;
- il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il T.U.A. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs.vo 128/2010;
- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione generale n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di riconoscere, a seguito aggiunta linea di attività, lo stabilimento condotto dalla Società GLOBAL FISH NAPOLI s.r.l. con sede legale in NAPOLI (NA) - Via Traccia a Poggioreale, n. 609 ed operativa in NAPOLI (NA) - Via Traccia a Poggioreale, Edificio 1, n. 607/609 (P.IVA: 03820271215), per svolgere le seguenti attività previste dal Reg. CE 853/2004 – All. III – per:
 - a. Deposito Frigorifero Autonomo afferente la Cat. 0 denominata Attività Generali – Codice Sanco CS - Prodotti: Carni di pesce separate meccanicamente, prodotti della pesca, freschi, trasformati;
 - b. Locale di Cernita e Sezionamento afferente la Cat. VIII denominata Prodotti della pesca – Codice Sanco FFPP - Prodotti: Carni di pesce separate meccanicamente, prodotti della pesca, freschi, trasformati;
 - c. Centro di Riconfezionamento afferente la Cat. 0 denominata Attività Generali – Codice Sanco RW – Prodotti della pesca, freschi;
2. Di confermare l'assegnazione dell'Approval Number CE IT T3F0S al citato stabilimento sito in Napoli (NA);

3. Di fare carico al rappresentante legale della Società de qua di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture, all'attività svolta, con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera e alle attività connesse all'autocontrollo;

4. Il presente atto annulla e sostituisce il precedente D.D. n. 70 della UOD 02 – D.G. 04 del 10.3.2015;

5. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società GLOBAL FISH NAPOLI s.r.l. ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli